



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 49/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
FORMAT S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELERAMA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO 1.2, LETT. A), DEL
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 34, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 8/2017 - PROC. 14/18/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Puglia;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”*, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTO il *“Codice di autoregolamentazione media e minori”*, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0003311 del 16 gennaio 2018 il CO.RE.COM. Puglia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti della società T. A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Telerama”*, da cui si evince che:

- a seguito di segnalazione pervenuta a mezzo *mail* e acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 20170062127 del 18 settembre 2017 il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia - esaminate le registrazioni dei programmi di informazione mandati in onda dall’emittente *“Telerama”* dal 13 al 20 settembre 2017 - a mezzo di verbale (prot. CO.RE.COM. n. 20170069543, del 10 ottobre 2017), accertava la sussistenza della violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1.2, *lett. a)*, del Codice di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 da parte della società T.A. Format S.r.l. riscontrando che nell'edizione del "TR News" delle 20:43:27 del 13 settembre 2017 veniva mandata in onda l'immagine del minore reo confesso dell'omicidio di Noemi Durini, in un servizio in cui si mostrava il profilo *Facebook* della vittima. Tale sequenza video della durata di 18 secondi, trasmessa dalle 21:02:45 alle ore 21:03:03 veniva riproposta altre 5 volte senza l'adozione di alcun accorgimento tecnico che oscurasse il volto del minore come di seguito indicato:

- 13/09/2017 - "TR News" dalle ore 23:25:10 alle ore 23:25:28
- 14/09/2017 - "TR News" dalle ore 01:30:38 alle ore 01:30:56
- 14/09/2017 - "TR News" dalle ore 06:43:53 alle ore 06:44:11
- 14/09/2017 - "TR News" dalle ore 07:59:26 alle ore 07:59:44
- 14/09/2017 - "TR News" dalle ore 08:33:05 alle ore 08:33:23

Inoltre, nell'edizione del "TR News" delle 07:42:48 del 14 settembre 2017 veniva trasmesso un filmato ritraente lo stesso minore all'uscita della caserma dei carabinieri di Specchia, dalle ore 07:53:55 alle ore 07:54:03, sempre senza l'adozione di alcun accorgimento che oscurasse il volto del minore. Lo stesso filmato veniva riproposto nel corso del medesimo notiziario televisivo dalle ore 07:54:17 alle ore 07:54:25 e dalle ore 07:54:41 alle ore 07:54:49;

- con atto cont. n. 8 ANNO 2017 del 13 ottobre 2017 - notificato in pari data - il CO.RE.COM. ha contestato alla società T.A. Format S.r.l. la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1.2, lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso l'immagine di un minore autore di reato senza l'utilizzo di idonei accorgimenti tecnici che ne garantissero l'anonimato;
- in data 19 dicembre 2017 il CO.RE.COM. Puglia inviava, con nota prot. n. 20170094475, una richiesta di parere all'Avvocatura Regionale sulla possibilità di accogliere le memorie difensive prodotte dalla società T.A. Format S.r.l. e successivamente con nota prot. 20180002019, dell'11 gennaio 2018, un sollecito della stessa richiesta di parere.

2. Deduzioni della società

In data 25 ottobre 2017 la società T.A. Format S.r.l. presentava, a mezzo raccomandata, le proprie memorie difensive acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 20170077818, del 2 novembre 2017, da cui si evince che:

- con comunicazione del 26 settembre 2017 la società T.A. Format S.r.l. inviava al CO.RE.COM. 21 *dvd* contenenti la programmazione dell'emittente "Telerama" dalle ore 07:00 del 13 settembre alle ore 24:00 del 20 settembre 2017 ed evidenziava l'assenza di qualsivoglia violazione dell'immagine del minore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- già prima che fossero diffuse le trasmissioni oggetto di contestazione, l'identità e il volto del minore reo confesso erano state rese note pubblicamente. La società rappresenta che più volte il minore era stato al centro di trasmissioni televisive nazionali ed era stato diffuso finanche un video ripreso da uno *smartphone* che ritraeva il ragazzo qualche giorno prima della scomparsa della Durini mentre danneggiava violentemente l'autovettura di una conoscente di quest'ultima, a dimostrazione del carattere violento dello stesso. La riprova che fosse stata resa pubblica l'identità del minore, nonché quella della famiglia di quest'ultimo, è fornita, secondo la parte, anche dal fatto che una giornalista della trasmissione di Rai 3 *"Chi l'ha visto"* stesse intervistando proprio i genitori del ragazzo quando è giunta la notizia, comunicata in diretta, della confessione dell'omicidio e la rivelazione del luogo di occultamento del cadavere;
- la diffusione delle immagini oggetto di contestazione non avrebbe, secondo quanto sostiene la parte, *"leso in alcun modo il bene giuridico della corretta crescita del minore, in quanto si era dinanzi ad un soggetto già ampiamente conosciuto alla cronaca, in ragione della ormai capillare diffusione mediatica delle generalità del ragazzo e, ancor più, caratterizzato da un profilo personale ormai compromesso, siccome si è dinanzi ad un diciassettenne prossimo al compimento della maggiore età, reo confesso di un omicidio macabro ed efferato"*. Una volta emerso, sempre secondo la parte che *"il valore della tutela della crescita del minore era venuto meno per le peculiarità del caso di specie, l'emittente televisiva non poteva che dare preminenza al diritto costituzionale dell'informazione. In presenza di un tale contesto fattuale e giuridico non si può rintracciare alcuna violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori"*;
- con specifico riferimento al filmato, oggetto di contestazione, ritraente il minore reo confesso all'uscita della stazione dei carabinieri di Specchia, la società rappresenta che *"le riprese in diretta, svoltesi in un contesto di improvvisa esagitazione e dinanzi ad un comportamento irrituale dei carabinieri, i quali non si sono premurati di far uscire l'imputato da una porta secondaria né di adottare accortezze utili a proteggere il volto del minore, non potevano consentire da parte dell'emittente televisiva la predisposizione di alcun accorgimento utile a tutelare l'identità dell'omicida reo confesso"* e che *"le successive messe in onda delle immagini a distanza di meno di un minuto per un verso sono assimilabili alla diretta stessa e, per altro verso, non possono dar luogo ad alcuna violazione della privacy del minore siccome il bene giuridico era già stato sacrificato per le condizioni in cui sono avvenuti i fatti"*;
- in ragione di quanto argomentato la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in subordine, l'applicazione della sanzione in misura minima;
- la società ha chiesto di essere audita sui fatti oggetto di contestazione.

Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 14 novembre 2017 presso la sede del CO.RE.COM. Puglia l'avv. Distante con riferimento alla contestazione n. 8 anno 2017, e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ad integrazione delle memorie difensive presentate ha precisato che: *“Il sistema normativo e sanzionatorio deve essere letto, interpretato ed applicato tenendo conto delle finalità dello stesso ed in particolare dell’incidenza negativa della violazione delle norme contestate rispetto al processo di crescita educativa e complessiva del minore; nella vicenda di che trattasi, il soggetto è un quasi maggiorenne reo confesso di un omicidio efferato nei confronti di una persona per la quale manifestava affetto e soprattutto era ben noto prima della pubblicazione delle immagini in questione chi fosse il tale minore e ciò per altre pubblicazioni giornalistiche e televisive non riconducibile all’emittente Telerama. Chiede pertanto una pronuncia che mandi esente la società da qualsivoglia responsabilità o in subordine applicarsi la sanzione in misura minima”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0003311, del 16 gennaio 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti della società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo *“Telerama”*.

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Puglia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione poiché l’emittente risulta aver violato le disposizioni contenute nel paragrafo 1.2 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori secondo cui: *“le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione a: a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”*.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.2 lett. a), del Codice di autoregolamentazione media e minori in quanto nel corso dei programmi di informazione trasmessi dall’emittente Telerama nei giorni 13 e 14 settembre 2017, è stata mandata in onda l’immagine di un minore, autore di reato, senza che fosse adottato alcun accorgimento idoneo a garantirne l’assoluto anonimato. In primo luogo occorre sottolineare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia improntata a criteri di verità, di essenzialità e continenza, sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e, comunque, nell’interesse oggettivo del minore. Tali condizioni non sembrano ricorrere nel caso di specie. Infatti, le immagini del minore reo confesso non sono rilevanti ai fini della trattazione della cronaca, né tutelano l’interesse oggettivo del minore stesso. La circostanza per la quale l’identità e le immagini del minore fossero rese note pubblicamente già prima della diffusione di quelle oggetto di contestazione non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito, incombendo, comunque, sull’esercente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che non sia mostrata l'immagine di un minore autore di reato.

Non si ritengono accoglibili le giustificazioni addotte dalla società in merito all'impossibilità di predisporre alcun accorgimento utile a tutelare l'anonimato del minore sul filmato ritraente l'uscita dello stesso dalla stazione dei carabinieri di Specchia in quanto trattasi, secondo la società, di riprese effettuate in diretta. Appare evidente che, a differenza di quanto sostenuto dalla società, il filmato trasmesso dalle ore 07:53:55 alle ore 07:54:03 - ripetuto altre due volte ad un intervallo temporale inferiore al minuto - nel corso dell'edizione del "TR News" delle ore 07:42:48 del giorno 14 settembre 2017 non possa essere qualificato come "ripresa in diretta". Il filmato è chiaramente riferito a fatti avvenuti presumibilmente la sera prima rispetto alla trasmissione dello stesso come testimoniano le parole del giornalista che lo introducono e commentano: *"E poi ieri sera al termine di una giornata terribile queste le immagini che si riferiscono al momento in cui il giovane diciassette anni esce dalla caserma dei carabinieri di Specchia...quello che è successo ieri sera a mezzanotte e mezza..."*. Non trattandosi di riprese in diretta, la società avrebbe quindi potuto in post-produzione adottare gli idonei accorgimenti tecnici per oscurare il volto del minore garantendone l'assoluto anonimato e tutelandone la privacy.

In merito alla giustificazione secondo cui la società non avrebbe *"leso in alcun modo il bene giuridico della corretta crescita del minore, in quanto si era dinanzi ad un soggetto [...] caratterizzato da un profilo personale ormai compromesso, siccome si è dinanzi ad un diciassettenne prossimo al compimento della maggiore età, reo confesso di un omicidio macabro ed efferato"*, occorre considerare che nell'ambito della psicologia dello sviluppo e della giustizia minorile, è quantomeno fuorviante parlare di *"profilo personale ormai compromesso"*. Per quanto grave sia il reato, è preminente il valore del percorso di presa di coscienza nonché di responsabilizzazione del soggetto di minore età verso la maturità individuale e sociale cui certamente contribuisce la tutela della privacy del minore stesso;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la base della sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori e particolarmente grave se rapportata al pregiudizio subito dal minore, coinvolto in procedimento penale in quanto presunto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

autore di reato, ripreso senza le necessarie accortezze e forme di schermatura elettronica volte a garantirne l'assoluto anonimato. Le immagini che lo ritraggono, accompagnate da reiterati commenti, sono state peraltro mandate in onda più volte nell'ambito di sette distinte edizioni del telegiornale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, in casi analoghi a quello oggetto di contestazione, ha dimostrato di ottemperare alle disposizioni contenute nel paragrafo 1.2, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori utilizzando idonei accorgimenti tecnici per oscurare il volto del minore e garantirne l'anonimato.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2016 e registra una perdita d'esercizio, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 8 anno 2017 nella misura complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00), corrispondente al minimo edittale, aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale *“chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.A. Format S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Telerama”*, con sede in Lecce, Via Domenico delle Site, n. 15, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1.2, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazione delle disposizioni di cui del paragrafo 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, con delibera n. 49/18/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 49/18/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi